

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 1021	Sezione: IV
-------------------	---------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si provvisionale				
Altro: pena sospesa				
Quantum: mesi quattro di reclusione				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale Firenze, sentenza emessa in data 4.06.2012 condannava alla pena di mesi 4 di reclusione, condizionalmente sospesa, con condanna in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di difesa in favore della parte civile, con concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva di €.20.000,00.				
2°Grado: Corte di Appello di Firenze in data 16.06.2014, tenuto conto della intervenuta revoca della costituzione di parte civile, in parziale riforma del primo grado, revocava le statuizioni civili, confermando nel resto.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Addetto all'utilizzo della sega circolare si infortunava alla mano sinistra mentre era impegnato nel taglio obliquo di una cornice in legno che serrava durante la lavorazione con tale mano tenendo il pollice in alto e le altre dita di sotto a modo di pinza. Avvicinandosi troppo alla lama in assenza delle necessarie protezioni subiva il taglio di tre dita procurandosi le lesioni.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

L'amministratore unico della società, anche ove abbia conferito una valida delega a terzi in materia di sicurezza sul lavoro, resta comunque responsabile della formazione dei propri dipendenti. Egli resta altresì titolare dell'obbligo di vigilanza sul delegato al fine di verificare che questi adempia correttamente all'incarico. Come si rileva dalla sentenza impugnata, tale obbligo risulta inadempito, atteso che egli stesso ha ammesso di non aver frequentato i cantieri e di essersi disinteressato concretamente dell'andamento della società. Gli stessi dipendenti sentiti hanno affermato concordemente di aver visto l'imputato soltanto raramente e di essere stati lasciati da soli nei cantieri, in quanto il delegato si faceva vedere circa un giorno su dieci, fornendo soltanto indicazioni telefoniche sul lavoro da svolgere. Appare dunque corretta la conseguenza che i giudici del gravame di merito fanno discendere da tale stato di cose. E cioè che, se anche fosse stata effettivamente

rilasciata una valida delega in materia di sicurezza, vi sarebbe stato un sistematico inadempimento da parte del medesimo che il delegante avrebbe avuto il dovere di rilevare e cui aveva l'obbligo di ovviare. Corretta è anche l'affermazione che è certamente responsabilità dell'amministratore unico che aveva poteri di spesa, quella di avere dotato i dipendenti di una sega circolare del tutto inadatta ad eseguire tagli di precisione e in obliquo, così com'era necessario fare per predisporre le cornici delle porte. Quella sega, infatti - come si rileva nella sentenza impugnata- era predisposta per tagli diritti, a distanza costante ed era dotata di un battente conformato per tale scopo, mentre per eseguire tagli trasversali l'operatore doveva trattenere il pezzo con la mano sinistra 'a morsa' e spingere in avanti il medesimo con la mano destra, con l'evidente rischio —poi realizzatosi- di porre le dita della mano sinistra sotto la lama in movimento. Con motivazione altrettanto logica la Corte fiorentina dà poi atto di come dagli elementi acquisiti in primo grado emergono forti dubbi sulla genuinità dell'atto di delega prodotto dalla difesa. Oltre ad evidenziare come questo sia inaspettatamente stato prodotto soltanto all'udienza del 14.5.2012, i giudici del gravame del merito sottolineano, infatti, come si tratti di un documento privo di data certa, che il delegato riconosceva sì come proprio, ma di cui al tempo mostrava di non ricordarne neppure il contenuto. La Corte territoriale confuta peraltro la tesi difensiva con cui si era giustificata tale produzione tardiva (affermando che l'imputato durante le indagini non aveva potuto dedurre tale circostanza a causa della mancata conoscenza dell'avviso ex art.415 bis c.p.p.) evidenziando come tale tesi sia evidentemente smentita dal fatto che l'imputato intervenne al momento del sopralluogo ed a lui fu consegnato il verbale di accertamento con le relative prescrizioni, così che fin da allora avrebbe potuto far presente l'intervenuta delega di funzioni. Peraltro i giudici del gravame del merito evidenziano l'estrema genericità della delega e la sua evidente non necessità nell'ambito di una impresa che aveva solo tre dipendenti.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	X Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Dichiarò inammissibile il ricorso e condannò il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.	

Note

Il datore di lavoro aveva ommesso di dotare la sega circolare utilizzata dai propri operai per il taglio dei listelli in legno degli infissi di una solida cuffia registrabile in grado di proteggere durante il funzionamento le mani dal contatto accidentale con la lama nonché di idoneo coltello di divisione in acciaio che distanziasse le parti tagliate e di schermi posizionati ai lati della lama nella parte sporgente sotto il piano di lavoro così come prescritto nel libretto d'istruzioni della macchina e ancora, non aver messo a disposizione dei lavoratori impegnati nella predetta postazione l'attrezzatura adeguata alle mansioni da svolgere non fornendo loro un portapezzi o uno spingitoio da utilizzare quando il taglio residuo era di piccole dimensioni ovvero attrezzature al taglio millimetri ed obliquo dei listelli in legno determinando in tal modo un grave rischio per l'operatore. Inoltre il datore di lavoro non si era assicurato che l'addetto all'utilizzo della sega circolare infortunatosi avesse avuto una adeguata formazione sulle condizioni di utilizzo ed impiego dell'attrezzatura.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.